

Le sanzioni sono disposte dall'art. 31 del Decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54

Descrizione violazione	Sanzioni (Art. 31 D.Lgs 54/2011)
Giocattoli – fabbricanti/importatori	
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti progettati o fabbricati in modo non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Art. 9 e all'All. II. [Art 31 comma 1]	Arresto fino a un anno e ammenda da euro € 10.000 a € 50.000 (Sull'arresto si precisa che non rientra tra le competenze della Camera di commercio. Il riferimento a tale misura è riportato ai soli fini di completezza del quadro normativo).
Prima di immettere un giocattolo sul mercato, l'importatore che non assicura che il fabbricante: - ha eseguito appropriata procedura di valutazione della conformità - ha preparato la documentazione tecnica - ha apposto la marcatura di conformità sul giocattolo - ha unito al giocattolo i documenti prescritti - ha rispettato le prescrizioni previste nell'Art. 3, commi 6 e 7.[Art. 31 comma 1]	
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della documentazione tecnica di cui all'All. IV [Art. 31 comma 3]	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 40.000
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della marcatura CE [Art. 31 comma 4]	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 30.000
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi delle avvertenze di cui all'Art. 10 [Art. 31 comma 5]	
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti che sono oggetto di un provvedimento di divieto di immissione in commercio emanato dal MiSE ai sensi dell'Art. 30 comma 6 [Art. 31 comma 6]	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000
Giocattoli – fabbricanti/importatori/distributori	
Fabbricante, importatore o distributore che immettono sul mercato prodotti pericolosi in violazione dei provvedimenti di divieto di immissione in commercio o di circolazione sul territorio nazionale e di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal MiSE ai sensi dell'Art. 30 comma 2 [Art. 31 comma 2]	Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da € 10.000 a € 50.000
Fabbricante, importatore o distributore che non forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito, da cui abbiano ricevuto o a cui abbiano fornito un giocattolo, ai sensi dell'Art. 8 [Art. 31 comma 8]	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000
Giocattoli-distributori	
Distributore che mette a disposizione sul mercato giocattoli privi della marcatura CE o delle avvertenze di cui all'Art. 10 [Art. 31 comma 7]	Sanzione amministrativa da € 1.500 a € 10.000
Giocattoli-rappresentanti	
Rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi, di cui all'Art. 4 comma 3, nei confronti dell'autorità competente: mantenere a disposizione la dichiarazione CE e la documentazione tecnica per dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità di un giocattolo; cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel mandato [Art. 31 comma 9]	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000